



Via Municipio, 78
76121 - Barletta
mga.associazioneforense@gmail.com 0883/534356 327/6992552

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Lecce, 6 - 8 ottobre 2022

Mozione per l'introduzione di disciplina normativa dell'esercizio della professione forense in forma subordinata da altro avvocato, associazione fra avvocati o società fra avvocati nonché del contratto obbligatorio di stabile e continuativa collaborazione fra avvocato e altro avvocato, associazione fra avvocati o società fra avvocati.

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei colleghi che di fatto esercitano la professione forense in regime di subordinazione rispetto agli avvocati titolari degli studi in cui operano è diffusissimo.

Si tratta dell'occultamento di veri e propri rapporti di lavoro subordinato realizzato con l'uso strumentale della partita iva e la simulazione di rapporti di consulenza o di collaborazione, spesso con compensi irrisori rispetto alla qualità e alla quantità delle prestazioni lavorative.

In molti di questi casi il rapporto di lavoro si sviluppa in mancanza di qualsiasi formalizzazione; spesso il compenso per questi lavoratori è costituito dalla corresponsione "in nero" di poche centinaia di euro al mese; in alcuni casi la retribuzione addirittura manca, sostituita dalla promessa di partecipazione percentuale agli utili o addirittura dalla visibilità che la presenza in processi rilevanti potrebbe garantire al lavoratore.

Per assurdo questa dinamica di sfruttamento è stata consentita e addirittura alimentata dalla stessa legge professionale, la L. n. 247/12, che, prevedendo all' art. 18, c. 1, lett. d) l'incompatibilità dell'esercizio della professione "con qualsiasi attività di lavoro subordinato", ha di fatto impedito la possibilità di contrattualizzare questi rapporti di lavoro, fornendo un alibi alla parte datoriale per mantenere i colleghi in condizioni di dipendenza esistenziale ed economica pressoché totale.

Si tratta di una realtà indegna di un'avvocatura che ambisca da un lato ad essere "protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali" e che dall'altro ha scientemente lasciato che un numero considerevole di avvocati e avvocate sia di fatto lasciato in balia del collega loro unico committente, in condizioni di assoluta precarietà economica ed esistenziale.

Questi avvocati precari rappresentano una distorsione del sistema che è unica in Italia, perché essi di fatto sono dipendenti di altri avvocati, ma nel contempo non hanno né le garanzie e le tutele previste per i normali lavoratori subordinati, né i vantaggi e le libertà tipicamente riconducibili alla libera professione. Questa incompatibilità con la subordinazione infatti esiste solo per gli avvocati: nulla di simile o anche solo di paragonabile è previsto per gli altri professionisti, che possono essere assunti come dipendenti da altro professionista esercente la medesima attività lavorativa.

Alcuni definiscono questi lavoratori come "avvocati monomandatari" o "in monocommittenza": si tratta, invece, di avvocati subordinati di fatto e precari, proprio perché sono alla assoluta mercé dei titolari degli studi legali, i quali possono decidere di ridurre arbitrariamente i compensi, di non corrisponderli affatto, o di far cessare il rapporto anche senza preavviso e per qualsiasi motivo.

La crisi della professione forense, la crisi economica, l'enorme domanda di lavoro, danno la misura della debolezza di questi lavoratori, giacché questi fattori determinano nei colleghi - giovani e meno giovani - una preoccupante e incolpevole propensione ad accettare ulteriori e progressivi peggioramenti delle proprie condizioni lavorative, costretti come sono ad una mortificante competizione reciproca al massimo ribasso dei compensi e dei diritti.

Il numero di questi lavoratori avvocati di fatto in regime di subordinazione non è determinato con certezza; tuttavia un dato sufficientemente attendibile è emerso solo da un'indagine compiuta da Cassa Forense, pubblicata sul n. 1 di "La Previdenza Forense" di gennaio-aprile 2018.

Da questa indagine, basata sul rapporto Iva/Irpef, risulta che il numero, attendibile, degli avvocati che esercitano di fatto la professione alle dipendenze di altri avvocati, è pari a circa 30.000, anche se probabilmente nella realtà quel numero è superiore (c'è ad esempio la situazione non censibile degli avvocati che lavorano totalmente in nero, senza nemmeno fatturare al datore di lavoro di fatto). Ad ogni modo, su un numero totale di 239.848 iscritti all'albo al 31.12.16, essi rappresentavano circa il 13%.

Sulla situazione di questi lavoratori sono state eseguite in questi anni numerose inchieste giornalistiche; una delle più drammatiche e interessanti è quella realizzata dalla trasmissione "Preso Diretto", andata in onda su Rai Tre il 17/02/18 <https://www.raiplay.it/video/2018/02/Preso-diretto---Lavoratori-alla-spina-02d0fbb5-50f6-4780-b16e-322d9581a500.html>

Come già anticipato, in questi rapporti di lavoro possono essere individuati tutti gli indici, principali e sussidiari, elaborati dalla giurisprudenza ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sussiste, innanzitutto, il requisito principale del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e gerarchico del titolare dello studio legale, cui consegue una radicale assenza di autonomia e indipendenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Ciò (vale la pena sottolinearlo date le numerose ed infondate polemiche susseguitesesi sul punto nel corso dell'ampio dibattito sull'argomento), se da un lato caratterizza la posizione del lavoratore tipicamente subordinato, dall'altro non va ad inficiare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocatura, le quali, come è noto, spiegano la loro operatività nei rapporti esterni dell'avvocatura nei confronti dei poteri politici, economici e finanziari, che non devono avere alcuna possibilità di indirizzare e/o influenzare l'attività difensiva.

Sussistono nelle fattispecie in esame anche tutti i requisiti sussidiari richiesti ai fini della configurazione del rapporto di lavoro subordinato: l'assenza di qualsiasi rischio economico, l'osservanza di orari di lavoro determinati, la continuità della prestazione, la localizzazione della prestazione lavorativa, la corresponsione a scadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e l'essere costui, invece, inserito in strutture organizzative riferibili all'esclusivo interesse e responsabilità dell'avvocato datore di lavoro.

La ricorrenza di questi indici rivelatori impone il superamento di qualsiasi diversa qualificazione giuridica del rapporto, e il suo inquadramento, senza dubbio alcuno, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A tal fine si rende necessario modificare le condizioni di esercizio della professione forense, consentendo che per essa sia prevista anche la forma del lavoro subordinato alle dipendenze di altro avvocato, presso associazioni professionali o presso società fra

avvocati, superando l'incompatibilità prevista dall'art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 247/12, al fine di tutelare questi lavoratori, la cui situazione rischia addirittura di peggiorare, alla luce della previsione di cui all'art. 4 bis della stessa legge, introdotto dalla L. n. 124/17, che ha previsto per gli studi legali la possibilità di adottare modelli organizzativi che consentano la partecipazione di soci non iscritti all'albo professionale, e conferenti esclusivamente quote di capitale.

In tale direzione andava la proposta di legge n. 428 presentata il 28 marzo 2018 alla Camera dei Deputati a firma degli on.li Gribaudo, Orfini, Fassina, Fragomeli, Pezzopane, Pini e Zan, e sostenuta dalla CGIL e dall'associazione nazionale forense M.G.A., decaduta con la fine anticipata della precedente legislatura.

In particolare, questa proposta di legge aveva l'obiettivo di far cessare la situazione di sfruttamento in cui versano i colleghi dipendenti di fatto, e di garantire loro la giusta tutela legislativa, con l'effettiva e piena applicazione anche nei loro confronti dell'art. 36 della Costituzione; ciò si otterrebbe modificando l'art. 19 della L. n. 247/12 e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 18 della medesima legge.

La proposta di legge sopra ricordata prevedeva, infatti, l'abrogazione della l'incompatibilità tra la professione forense ed il lavoro dipendente o parasubordinato, quando venga svolto in via esclusiva presso lo studio di altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense.

L'introduzione nell'ordinamento della professione forense dei principi contenuti nella predetta proposta di legge innescherebbe peraltro anche altri effetti virtuosi: valorizzazione delle collaborazioni genuine, disincentivazione della concorrenza sleale, della strumentalizzazione della partita iva, e la razionalizzazione delle modalità organizzative della professione forense, rendendo più chiaro lo stato della categoria e le modalità con cui ogni suo componente esercita la propria attività lavorativa.

L'eliminazione dell'incompatibilità, in ogni caso, impone di affrontare alcune questioni ad essa inevitabilmente connesse: in particolare la questione della previdenza e della ripartizione del relativo carico contributivo tra avvocato datore di lavoro e avvocato dipendente e il diritto di esclusiva.

Per queste ragioni l'art. 2 della proposta di legge prevedeva una delega al Governo per la risoluzione di tutte le questioni sollevate dall'art. 1; e prevedeva inoltre che l'esercizio della delega avvenisse dopo ampio confronto con le parti sociali, il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense, la Cassa Forense, ognuno per le proprie competenze, e le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Il coinvolgimento nel confronto delle associazioni è imprescindibile, atteso che la loro diffusione capillare sul territorio e la volontarietà e liberalità nella scelta di aderirvi garantiscono l'unica e reale rappresentanza dei lavoratori.

Poiché tuttavia con la disciplina descritta non si persegue l'obiettivo di ricondurre tutte le collaborazioni fra avvocati nell'alveo del lavoro dipendente, bensì quello di evitare false collaborazioni che invece reclinano in sé tutti gli indici del lavoro subordinato, accanto alla abrogazione del divieto di cui si è detto va prevista una disciplina che regolamenti la posizione dei colleghi che, pur non assumendo o non volendo assumere la veste di lavoratori dipendenti nei termini sopra chiariti, prestino stabile collaborazione con altro studio legale in forma individuale, associata o societaria.

A tal fine, onde evitare, anche in questi casi, il prevalere di collaborazioni non regolamentate che l'avvocato che si vale della collaborazione può interrompere ad libitum senza preavviso, e in cui non siano determinati né la durata del rapporto né il compenso dovuto (con l'effetto di rendere anche in questo caso precaria ed economicamente debole la posizione lavorativa del collaboratore) andrà introdotta una disciplina normativa che renda obbligatoria la stipula di un contratto in forma scritta fra il prestatore d'opera e il committente; contratto in cui siano stabiliti la durata della collaborazione, il compenso per l'opera prestata (che dovrà essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito), le modalità della collaborazione, e che escluda la possibilità per il committente di interrompere il rapporto senza congruo preavviso, e in ogni caso a causa di maternità o malattia.

* * * * *

Tanto premesso, il XXXV Congresso Nazionale Forense, riunito a Lecce il 6, 7 e 8 ottobre 2022, per le motivazioni innanzi esposte, impegna l'Organismo Congressuale Forense a porre in essere ogni attività necessaria, anche presso le istituzioni legislative e governative, per l'abrogazione del divieto per l'avvocato di assumere le vesti di lavoratori dipendente di altro avvocato, associazione di avvocati o società fra avvocati, e per l'introduzione dell'obbligo di stipula in forma scritta di contratto che regolamenti le collaborazioni prestate da avvocato in favore di altro avvocato, associazione fra avvocati o società fra avvocati, con precisione di durata, compenso, divieti di interruzione del rapporto senza preavviso o per causa di maternità o malattia.

M.G.A. – Sindacato nazionale forense

Il presidente nazionale
Avv. Cosimo D. Matteucci

